

Modalità per il riconoscimento della qualifica di associazione di promozione sociale:

- Attualmente il regolamento attuativo della legge n°383/2000 prevede che l'affiliazione ad un ente di promozione sociale già iscritto nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, dà diritto all'automatica iscrizione dell'ente affiliato nel registro medesimo, con conseguente assunzione della qualificazione agevolata. Dal punto di vista procedurale ciò avviene attraverso la richiesta di iscrizione, da parte della Associazione nazionale al Ministero del Lavoro. A tale richiesta viene allegata una certificazione rilasciata dal Presidente della Associazione Nazionale con la quale si attesta anche la conformità dello statuto dell'ente affiliato ai nuovi dettami di cui alla citata legge. E' necessario che il Cral/Associazione precedente presentino alla Associazione nazionale uno statuto conforme alla normativa vigente (Dlgs.vo 460/97 e legge 383/00). Il ministero chiede che le associazioni che chiedono la iscrizione all'albo APS Nazionale o Regionale abbia già lo statuto a norma del decreto 117/2017. La richiesta di iscrizione può continuare ad essere fatta tramite la struttura Nazionale all'albo Nazionale fino alla costituzione del RUNTS. Dopo la costituzione le domande dovranno essere presentate, anche tramite la associazione a cui si aderisce, a livello Regionale.
- E' possibile anche iscriversi ad un albo APS Regionale per far questo bisogna verificare, fra le circolari della Regione, quali elementi vengano richiesti

Benefici per le associazioni APS

Con la creazione del RUNTS vengono meno le facilitazioni fiscali derivanti dalla applicazione della 460/1987 quindi tutte le associazioni non iscritte ad uno degli albi APS perdono la condizione di Associazione fiscalmente privilegiata con la conseguenza che tutti i corrispettivi specifici versati dai soci alle associazioni/CRAL rischiano di essere considerati proventi commerciali.

Facilitazioni fiscali generiche:

- le prestazioni effettuate nei confronti dei familiari conviventi degli associati si considerano assimilate, ai fini fiscali, a quelle effettuate nei confronti dei soci (e cioè sono irrilevanti fiscalmente, salvo che non si tratti di attività commerciali tout court);
- le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale consentono detrazioni di imposta da parte dei soggetti che le hanno disposte;
- gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale;
- le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti;
- I proventi derivanti da attività previste dallo statuto nei confronti dei soci, sono commercialmente irrilevanti;
- I proventi commerciali eventuali hanno una tassazione agevolata: fino a 130.000 Euro si considera un imponibile pari al 3% del fatturato e la esenzione dell'IVA
- Le APS sono esente dal pagamento della imposta di Bollo (a partire dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari)

Facilitazioni fiscali specifiche:

- l'attività di organizzazioni viaggi e soggiorni turistici effettuata nei confronti dei soci, dei familiari conviventi di questi o di altri soci di altre associazioni aderenti alla stessa associazione Regionale o Nazionale, non rivestono carattere di attività commerciale;
- la somministrazione di alimenti e bevande presso bar o esercizi simili situati all'interno della struttura dell'ente, effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è attività commerciale.
- La raccolta di fondi per il finanziamento della associazione non ha più limiti di tempo nè di numero delle iniziative
- **Facilitazioni amministrative:**
- le associazioni di promozione sociale sono autorizzate per legge a svolgere attività turistiche e ricettive a favore dei propri associati, con obbligo tuttavia di stipulare idonea polizza assicurativa;
- le associazioni di promozione sociale ed iscritte al registro degli enti assistenziali del Ministero degli interni presentano al comune una denuncia di inizio attività, e sono automaticamente autorizzate a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermi restando gli obblighi relativi al rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene dei locali, ed alle prescritte norme amministrative, ivi compresi i necessari controlli della ASL competente) **a modifica della vecchia legislazione per avere questa possibilità bisogna necessariamente essere APS**

Facilitazioni civilistiche:

- le associazioni di promozione sociale possono ottenere, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specifica autorizzazione temporanea da parte del sindaco per somministrare alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico;
- Stato, Regioni, Province e Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, ovvero prevederne l'uso non oneroso per specifiche manifestazioni e iniziative temporanee;
- i crediti delle associazioni di promozione sociale sono privilegiati;
- coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione sono responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall'associazione medesima, ma possono essere aggrediti dai creditori dell'ente soltanto dopo che questo sia stato convenuto in giudizio e sia stata accertata l'incapienza del patrimonio associativo.

Accesso ai fondi pubblici:

- le associazioni di promozione sociale hanno accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, al fine di ottenere finanziamenti comunitari per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali;
- Stato, Regioni, Province e Comuni ed altri enti pubblici possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel registro nazionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, anche nei confronti dei terzi;
- accesso al Fondo per l'associazionismo mediante la presentazione di progetti che possono poi venire da quest'ultimo finanziati in tutto o in parte a fondo perduto